

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità volatile (0 ÷ 2 g/L)	OIV MA-AS313-02 R2009
Acido sorbico (0 ÷ 200 mg/L)	OIV MA-AS313-14A R2009
Alcalinità delle ceneri (0 ÷ 20 meq/L)	OIV MA-AS2-05 R2009
Alcol metilico (metanolo) (0 ÷ 100 mg/L)	OIV MA-AS312-03A R2009
Cadmio (0 ÷ 1 mg/L)	OIV MA-AS322-10 R2009
Ceneri (0 ÷ 2 g/L)	OIV MA-AS2-04 R2009
Magnesio (0 ÷ 10 mg/L)	OIV MA-AS322-07 R2009
Ocratossina A (0,5 ÷ 4 µg/L)	OIV MA-AS 315-10 R2011
Piombo (0 ÷ 1 mg/L)	OIV MA-AS322-12 R2006
Rame (0 ÷ 1 mg/L)	OIV MA-AS322-06 R2009
Zinco (0 ÷ 1 mg/L)	OIV MA-AS322-08 R2009
Saccarosio (0 ÷ 2 g/L)	OIV MA-AS311-03 R2003
pH	OIV MA-AS313-15 R2011

15A03959

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 aprile 2015.

**Modifica del decreto 19 aprile 2013 relativo ai contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a valere sul Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti. Proroga del termine del versamento a titolo di conguaglio alla Cassa Conguaglio GPL.**

### IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, sulla disciplina delle casse conguaglio prezzi;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (di seguito denominato *CIP*) n. 44/1977 del 28 ottobre 1977, concernente l'istituzione della Cassa conguaglio G.P.L.;

Visto il provvedimento n. 18/1989 emanato dalla giunta del CIP prezzi in data 12 settembre 1989 con il quale, tra l'altro, è stato istituito presso la Cassa conguaglio G.P.L., un conto economico denominato "Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti" e il presidente del CIP è stato delegato ad istituire, presso la Direzione generale delle fonti di energia del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico, un Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1990, e successive modifiche, con il quale è stato istituito il Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti;


Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, di seguito decreto legislativo 32/1998, in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti e, in particolare, l'art. 6, con il quale è stato costituito un nuovo "Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti" in cui sono confluiti i fondi residui disponibili nel conto economico avente la medesima denominazione, istituito ai sensi del provvedimento CIP n. 18/1989, integrato per gli anni 1998, 1999 e 2000 attraverso un contributo a carico dei soggetti titolari di autorizzazione e dei gestori;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1999, recante norme di attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;

Visto l'art. 29 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che ha stabilito che il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti è integrato, per l'anno 2002, attraverso un contributo calcolato su ogni litro di carburante per autotrazione venduto negli impianti di distribuzione a carico dei titolari di autorizzazione e dei gestori dei medesimi impianti nella misura e secondo le condizioni, modalità e termini stabiliti con provvedimento del Ministro delle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2003 in materia di rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti;

Visto l'art. 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, ed in particolare il comma 1 dello stesso articolo, così come modificato dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", che stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo



11 febbraio 1998, n. 32, il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti è altresì destinato all'erogazione di contributi sia per la chiusura di impianti di soggetti titolari di non più di dieci impianti, comunque non integrati verticalmente nel settore della raffinazione, sia per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione, e che tali specifiche destinazioni sono ammesse per un periodo non eccedente i tre esercizi annuali successivi alla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione;

Visto l'art. 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, ed in particolare il comma 2 dello stesso articolo, così come modificato dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", che stabilisce che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30 giugno 2012, è determinata l'entità sia dei contributi di cui al comma 1 dello stesso articolo, sia della nuova contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, per un periodo non superiore a tre anni, articolandola in una componente fissa per ciascuna tipologia di impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati, tenendo altresì conto della densità territoriale degli impianti all'interno del medesimo bacino di utenza;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 12.6.2013, recante "Contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a valere sul Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti" con il quale sono stati definiti la misura del contributo dovuto, nonché le condizioni, le modalità e i termini per l'utilizzo delle disponibilità del Fondo medesimo;

Visto che lo stesso art. 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013 prevede che i titolari di impianti ed i gestori provvedono al pagamento del contributo per il rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti per l'annualità 2013 con due versamenti e precisamente con un primo versamento entro il 30.4.2014, a titolo di anticipo, corrispondente al 50% del contributo dovuto ed un secondo versamento entro il 31.12.2014, a titolo di conguaglio;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 3 dicembre 2014, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 20 gennaio 2015, concernente le modificazioni al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013 e la proroga del termine di scadenza del secondo versamento, a titolo di conguaglio, dal 31 dicembre 2014 al 30 aprile 2015 del contributo per il rifinanziamento del Fondo;

Considerato che il Ministero ha presentato alla Cassa conguaglio G.P.L. per la deliberazione di accantonamento, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del decreto ministeriale 19.4.2014, circa n. 250 domande di contributi con istruttoria già completata per un importo totale accantonabile di oltre 15 milioni di euro a valere sulle risorse dell'acconto già versato dai titolari e dai gestori entro il 30.4.2014 e che la stessa Cassa ha proceduto alle relative deliberazioni di accantonamento solo a partire dal mese di febbraio 2015;

Considerato che è inoltre imminente la scadenza del 30.4.2015 per l'effettuazione del versamento a conguaglio del contributo per il rifinanziamento del Fondo, mentre è stato possibile per la Cassa conguaglio G.P.L. effettuare solo parzialmente le deliberazioni di accantonamento di competenza mentre ancora non è stata avviata la fase di liquidazione dei contributi approvati;

Ritenuto pertanto necessario prorogare ulteriormente il termine di scadenza del secondo versamento entro il 30.4.2015, a titolo di conguaglio, del contributo per il rifinanziamento del Fondo, al fine di allineare temporalmente i versamenti al Fondo da parte dei titolari e dei gestori e l'impiego delle risorse disponibili sul Fondo;

Decreta:

Art. 1.

*Modificazioni al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013*

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013 recante "Contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a valere sul Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti", è così modificato:

al comma 3, secondo trattino, dell'art. 6, sono sostituite le parole "entro il 30.4.2015" con le parole "entro il 31.8.2015";

Il presente decreto è inviato ai competenti Organi di controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2015

*Il Ministro: GUIDI*

*Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2015*

*Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1506*

15A03991

DECRETO 24 aprile 2015.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Sinergie 2002 Piccola società cooperativa a r.l.», in Norma.**

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 30 novembre 2012, n. 748, con il quale la società cooperativa «Sinergie 2002 piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Norma

